

Poche nazioni intesero le conseguenze di quella novità; ma i Veneziani, più profondi politici, trovarono motivo di diffidare e parvero risoluti a preservarsene. Insistendo i pontefici, e ricevuta già nelle principali città d'Italia la *Sacra Inquisizione*, anche Venezia, verso l'anno 1249, unicamente per evitare il rimprovero d'indifferenza agl'interessi della Chiesa, accettò la Inquisizione, ma una Inquisizione, che non potesse mai avere gl'inconvenienti di quella, che si proponeva, una Inquisizione in somma tutta laica, tutta profana, per la quale, molto ragionevolmente, i giudici ecclesiastici dovean esaminare e qualificare la dottrina, i magistrati della repubblica decidere della pena. Non mostrandosi di ciò soddisfatti i pontefici, il doge Pietro Gradenigo meditò e stabilì un nuovo sistema di *Sacra Inquisizione*, e lo propose, e lo fece accettare dal Maggior Consiglio, maneggiando poscia con Nicolò Papa IV un concordato, perchè la Inquisizione non fosse stabilita a Venezia se non che per autorità del Maggior Consiglio, e secondo la forma deliberata, e perchè il papa nella sua bolla inserir dovesse per esteso la *Parte* o deliberazione, presa dall'anzidetto Maggior Consiglio: papa Nicolò diede la bolla in data 28 agosto 1289, e per intero inserita vi fu la *Parte* del Maggior Consiglio medesimo. Per le quali cose, rimasti gli ecclesiastici i soli giudici, avvenne: che tre Senatori, commessi dal senato, assister dovessero sempre ai processi e alle deliberazioni del tribunale della *Sacra Inquisizione*; che tutto ciò che fosse stato fatto dal tribunale senza notizia, o in assenza dei tre senatori commissarii sarebbe stato nullo per legge; che nessuna sentenza potesse eseguirsi se i tre commissarii non avessero assistito alle informazioni e alla sentenza stessa; che i detti commissarii non dovessero essere uffiziali ma ispettori degl'Inquisitori, non giurassero in mano loro, non celassero al senato tutto ciò che operato si fosse nel tribunale, e non agissero mai senza ordine del senato; che, finalmente, i commissarii sospender potessero le deliberazioni degl'Inquisitori, ed impedire la esecuzione delle sentenze, quando riconosciute le avessero contrarie alle leggi e ai costumi veneziani, ovvero opposte alle istituzioni dal senato ricevute. Posteriormente furono incaricati i tre commissarii di non permettere, che inserito venisse nei registri del tribunale della *Sacra Inquisizione* alcuno statuto fatto fuor dello Stato, e d'impedire agl'Inquisitori di pubblicare veruna bolla di Roma senza la permissione del senato, venendo poi escluso dall'assistenza al tribunale della Inquisizione qualsivoglia senatore commissario che avesse avuto nella Romana Curia affari d'interesse o di ambizione. Ristretta così l'autorità della Inquisizione, si stabilirono eziandio i con-